

In riferimento alle tutele previdenziali previste per i **lavoratori privati indennizzati da Inps** per la malattia in relazione al rischio Covid-19 si fornisce il seguente inquadramento semplificato:

**GRUPPO 1.** Soggetti ai quali viene prescritto un periodo di **quarantena**; si tratta di persone sane che hanno avuto contatto stretto con positivi oppure sono loro stessi positivi ma asintomatici, oppure provengono da zone a rischio ecc. In questi casi c'è un provvedimento della Igiene Pubblica della ASL che ha prescritto la quarantena. Questi lavoratori avranno equiparato tale periodo come **malattia**; nel certificato di malattia oltre alla diagnosi bisogna indicare il numero di protocollo del provvedimento ASL ma qualora questo non fosse presente bisogna indicare la data del provvedimento e il nominativo del Medico che lo ha firmato. **Codice nosologico da utilizzare: V07**

**GRUPPO 2.** Soggetti titolari di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 legge 104/92 nonché portatori di patologie critiche (immunodepressione, esiti oncologici, terapia salvavita) che richiedono permanenza domiciliare precauzionale per il **rischio** di infezione COVID-19; si tratta di lavoratori affetti da patologie croniche che in precedenza avevano riconosciuto il periodo certificato di assenza lavorativa come equiparato a ricovero ospedaliero. Il Decreto "Rilancio" è stato convertito in Legge (17 luglio 2020 n° 77) e per effetto di tale conversione tale articolo non è stato prorogato; conseguentemente il beneficio spettante per le predette assenze risultava fruibile fino al 31 luglio 2020. Pertanto i certificati di malattia

riportanti diciture quali “... *esiti di trapianto renale in terapia antirigetto* soggetto a rischio Covid ...oppure .... *titolare di art 3 comma 3 legge 104, soggetto a rischio Covid.....oppure... portatore di neoplasia della mammella in chemioterapia, soggetto a rischio....* oppure... *soggetto immunodepresso a rischio Covid...* non possono essere indennizzato dall’ Inps in quanto questi lavoratori non sono coperti da nessuna tutela né previdenziale né da norma. **Dal 1° agosto 2020 per queste situazioni è stato ripristinato il trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia.**

**GRUPPO 3.** Soggetti affetti da **malattia accertata** da COVID-19; trattasi di lavoratori con una forma patologica acuta e avranno prescritta una prognosi con un certificato a cui viene riconosciuta la prestazione di **malattia**. Anche in questi casi c’è un provvedimento della igiene Pubblica della ASL oppure del reparto ospedaliero che ha formulato la diagnosi. Nel certificato di malattia oltre alla diagnosi bisogna indicare il numero di protocollo del provvedimento ASL ma qualora questo non fosse presente bisogna indicare la data del provvedimento e il nominativo del Medico che lo ha firmato; se il provvedimento è stato preso da struttura ospedaliera, indicare gli estremi del ricovero. **Codice nosologico da utilizzare: 480.3 oppure 079.82.**